

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI VILLALVERNIA PER LA GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE

L'anno 2023, addì cinque del mese di maggio in Villalvernia (AL) presso gli Uffici Comunali, tra i Signori:

- Comune di Villalvernia, C.F. 00397670068 rappresentato da PERSI Franco nato a Villalvernia il 25.12.1941 nella sua qualità di Rappresentante Legale del Comune di Villalvernia domiciliato per la Sua carica presso questo Comune, il quale dichiara di agire in rappresentanza e per conto del Comune di Villalvernia;
- Carmelo Ritondale, nato a Diamante il 16.07.1949, in qualità di Presidente pro-tempore dell' ASSOCIAZIONE PRO LOCO di Villalvernia, C.F. e P.IVA 01870880067 -

PREMESSO

che il Comune è proprietario dei seguenti immobili:

- area attrezzata sita in via Caduti I Dicembre, zona adiacente il Campo Sportivo Comunale;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO.

Il Comune di Villalvernia concede all'Associazione Pro-Loco di Villalvernia la gestione a titolo di Comodato gratuito, ex art. 1803 e seguenti C.C., degli immobili:

- area attrezzata sita in via Caduti, zona adiacente il Campo Sportivo Comunale, costituita da un fabbricato con locali cucina e servizi igienici e magazzino per ricovero attrezzature varie.

Allegata planimetria relativa agli immobili descritti

ART. 2 - ORDINARIA MANUTENZIONE.

L'Associazione Pro-Loco provvederà a tutti i lavori rientranti nella manutenzione ordinaria (pulizia area e locali) per tutta la durata delle manifestazioni che dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale nei tempi e modi dovuti.

La gestione dell'Area comporterà per L'Associazione Comodataria l'assunzione dei seguenti obblighi:

- a) custodia degli impianti, attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati;
- b) scrupolosa osservanza delle norme presenti e future sia in materia igienico-sanitaria, sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi.
- c) eventuali autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge, per il regolare funzionamento delle manifestazioni.

ART. 3 - STRORDINARIA MANUTENZIONE.

Il Comune di Villalvernia provvederà a tutto ciò che attiene alla Manutenzione Straordinaria degli immobili.

Il Comune di Villalvernia provvederà inoltre a sua cura e spese allo sfalcio periodico dell'erba, alla potatura delle piante, al diserbo delle superfici calpestabili, nonché alla manutenzione di pozzetti e caditoie delle acque piovane.

ART. 4 – DURATA.

La durata della presente Convenzione sarà di anni 10 (dieci) rinnovabile per ulteriore periodo far data dalla sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 5 - MIGLIORIE IMPIANTO E MODIFICHE.

L'Associazione Pro Loco di Villalvernia avrà, subordinatamente al consenso scritto del Comune, la facoltà di apportare innovazioni e/o modifiche utili all'interno degli immobili.

Alla scadenza della Convenzione le stesse saranno acquisite nel Patrimonio Comunale senza alcun indennizzo o riconoscimento.

In caso di lavori non autorizzati è fatto obbligo all'Associazione Comodataria del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria.

E' posto il divieto assoluto di modifica impianti (elettrico, idrico, distribuzione gas, reti scarico) in quanto ogni eventuale intervento dovrà essere autorizzato e successivamente certificato secondo le norme di legge per garantire la perfetta conformità.

ART. 6 - CRITERI PER L'UTILIZZO DELL'AREA ATTREZZATA

L'Area facente parte dell'immobile in oggetto dovrà comunque rimanere aperta al pubblico e sarà a disposizione di altre Associazioni sportive, culturali, sociali, ricreative e politiche presenti sul territorio comunale per manifestazioni da esse organizzate e autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

L'utilizzo dell'Area, da parte di Associazioni non domiciliate sul territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Non è consentito l'utilizzo del fabbricato, del locale cucina e di tutti gli accessori al di fuori delle sagre programmate dalle Associazioni, salvo che vengano fruiti esclusivamente per attività connessa allo svolgimento di Centri Estivi.

Fermo restando che ogni responsabilità in ordine all'espletamento dell'attività farà sempre carico all'Associazione Comodataria, l'Amministrazione Comunale si riserva ogni e più ampia facoltà di controllo sulla puntuale e regolare gestione degli immobili durante tutte le manifestazioni organizzate.

ART. 7 – REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE IN COMODATO DELL'IMMOBILE.

Qualora si verificassero, da parte dell'Associazione Comodataria, inadempienze gravi l'Amministrazione Comunale, potrà previa diffida scritta, revocare il provvedimento di concessione in comodato dell'immobile con effetto immediato.

ART. 8 - GARANZIE A FAVORE DEL COMUNE.

A garanzia della corretta gestione degli immobili dati in uso gratuito all'Associazione Pro Loco di Villalvernia, la stessa ha presentato:

a) Polizza di Assicurazione n. di Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro assicurati, Soci, a norma di legge e per infortuni, rilasciata da primaria Compagnia Assicurativa per un massimale illimitato;

ART. 9 - DANNI A COSE E PERSONE.

E' a carico dell'Associazione Comodataria ogni responsabilità in caso di infortunio degli operatori ed in caso di danni arrecati a persone o cose (sia dell'Amministrazione Comunale che di terzi), in

dipendenza di manchevolezze e trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente Convenzione.

Sono infatti a carico di quest'ultima:

- l'adozione, nell'esecuzione delle prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza delle persone addette ai lavori e degli utenti, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Associazione esonerando l'Amministrazione Comunale e tutti i suoi dipendenti;
- il completo risarcimento del danno provocato, se dovuto, a persone o cose.

L'Associazione Comodataria si impegna ad intervenire in giudizio, manlevando il Comune ed i suoi funzionari da ogni e qualsivoglia responsabilità, da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, fatte salve quelle derivanti dalla proprietà dell'immobile e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Convenzione.

ART. 10 – PAGAMENTO DELLE UTENZE.

Si danno atto le Parti che i contratti per le utenze (acqua potabile, luce e gas) verranno volturate in capo all'Associazione Comodataria che si farà carico di detti oneri.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., informa l'Associazione Comodataria che tratterà i dati, contenuti nella presente Convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

La presente Convenzione è registrabile in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'ASSOCIAZIONE COMODATARIA
Presidente Pro tempore dell 'Associazione Pro Loco
F.to Carmelo RITONDALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
IL SINDACO
F.to Franco PERSI